



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

**Procedimento n.**

**RG 42/2017 Procedimento Primo Grado**

**RG 3/2017 Corte Sportiva di Appello**

**Sent. n. 1/2018**

La Corte Sportiva di Appello,  
visto l'art. 93 del Regolamento di giustizia FIBIS,  
letto il reclamo del tesserato SCUTTERI Gianni,  
vista la celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte Sportiva di Appello del 29/01/2018,  
visto il provvedimento con il quale la Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell'art. 93, co.  
2, Nuovo regolamento di giustizia, in data 22 dicembre 2017 disponeva la **sospensione**  
della sanzione inflitta in data 13/12/2017 dal Giudice Sportivo Unico,  
letto il reclamo presentato dal tesserato SCUTTERI Gianni avverso la sanzione della  
“*[omissis] la **sospensione** da ogni attività sportiva per mesi 1(uno), nonché l'**ammenda**  
di €. 100,00, oltre la restituzione del premio percepito nella gara oggetto del  
procedimento*”,

premesso

1. che il Giudice Unico Sportivo Nazionale comminava, a seguito dell'esame della documentazione ufficiale della gara svoltasi in data 22 ottobre 2017 a Bagnolo San Vito, visto il combinato disposto degli artt. 1 – 29 – 32 – 33 – 34 – 42 – 44 – 45 – 46 del Nuovo regolamento di Giustizia, la sanzione della :  
“*[omissis] la **sospensione** da ogni attività sportiva per mesi 1(uno), nonché l'**ammenda** di €. 100,00, oltre la restituzione del premio percepito nella gara oggetto del procedimento*”;

2. che, con reclamo del 18/12/2017 tempestivamente interposto dal tesserato SCUTTERI Gianni, ai sensi dell'art. 93 del predetto regolamento, lo stesso denunciava che la predetta sanzione risultava illegittima in quanto il Giudice di prime cure, incolpevolmente, era stato indotto in errore circa il suo *supposto* allontanamento, durante lo svolgimento dell'incontro con l'avversario LETO Luigi, dal **REFERTO DI GARA**;
3. che, a sostegno dei motivi di gravame proposti con l'atto d'appello, il tesserato produceva dichiarazioni testimoniali che *effettivamente* attestavano il corretto comportamento mantenuto dallo stesso durante l'incontro nel quale si sarebbe consumata la ritenuta infrazione;
4. che, con dichiarazione del *Responsabile di sala* della competizione sportiva, signor ANTONIOLI Gregorio, nonché con *Rettifica del Referto di Gara* profferta, direttamente, dal Direttore di gara signor BOSELLI Walter del 17/12/2017, veniva certificata e corretta l'erronea attestazione dell'abbandono dell'incontro da parte del reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello adita osserva che:

dal semplice esame della documentazione in atti emerge come, il Giudice Sportivo Unico nel comminare la sanzione oggi impugnata, sia stato indotto, involontariamente, in errore dalla documentazione di gara.

E, infatti, nel Referto di gara veniva attestato, contrariamente al reale accadimento dei fatti, come “[*Omissis*] *Qualche minuto dopo il riinizio del gioco Scutteri ancora contrariato dal comportamento del Leto abbandonava il tavolo di gioco concedendogli la vittoria*”.

Risulta, invece, per come certificato dalla stessa ***Rettifica del Referto di Gara***, che il senso effettivo delle parole nello stesso contenuto erano “[*Omissis*] *Il significato che si intendeva nella frase il Sig. Scutteri terminò la partita senza abbandonare il tavolo di gioco*”.

Che, la circostanza che precede, rende del tutto *ultronee* le ulteriori dichiarazioni dei soggetti presenti all'incontro che, peraltro risultano non solo confermate della circostanza *de qua* ma, vieppiù attestano il corretto ed encomiabile comportamento sportivo del tesserato Scutteri:

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento totale del reclamo interposto, ai sensi dell'art. 93, co. 8, del Nuovo Regolamento di Giustizia, revoca la condanna comminata dal Giudice di prime cure al tesserato SCUTTERI Gianni.

All'accoglimento totale del reclamo consegue, ai sensi dell'art. 77, co. 5, del Nuovo Regolamento di Giustizia, la **restituzione** del contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia da parte del tesserato.

Bologna, 6 febbraio 2018

La Corte Sportiva di Appello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Cherubino



I Consiglieri

Avv. Francesco Basile



Avv. Dante Avolio



Si notifici la presente sentenza al:

- Al Signor SCUTTERI Gianni al domicilio dallo stesso eletto con il reclamo.